

OGGETTO: Istanza del sig. Bonelli Tomaso di assenso alla edificazione sulla sua proprietà iscritta al NCT al F° 09 mapp.le 97 in deroga alla prescritta distanza dal confine della proprietà comunale posta in frazione Santa Croce - piazza pubblica posta via Einaudi (Fg. 9 mapp. 781).
Provvedimenti

-
- A relazione del Presidente;
 - Dato atto che il sig. Bonelli Tomaso n. Cervasca il 29/06/1933 residente in Cervasca via Einaudi 2, proprietario dell'immobile posto in frazione S. Croce iscritto al N.C.T. al Fg. 09 mapp.le 97, in data 09/03/2005 registrata al prot. gen. 1577, ha presentato l'istanza di Permesso di Costruire per l'esecuzione dell'intervento edilizio nel Centro Storico della frazione S. Croce, consistente nella "Ristrutturazione edilizia totale di fabbricati esistenti già adibiti a portico e ricovero attrezzi agricoli, mediante demolizione e ricostruzione, con recupero della volumetria in chiave abitativa";
 - Dato atto che quello proposto dal sig. Bonelli Tomaso è un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione incluso per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. e che lo stesso è proposto con riferimento all'art. 85 - comma 5 - della L.R. 56/1977 e s.m.i. nel rispetto dello strumento urbanistico generale adottato (P.R.G.C. 2003);
 - Dato atto che nell'intervento di demolizione e di ricostruzione il nuovo fabbricato in progetto pur rispettando l'area di sedime già occupato dalle costruzioni da demolire introduce un "quid novi" rispetto alla preesistenza sulla facciata prospettante verso la proprietà comunale (piazza pubblica) posta in via Einaudi, "quid novi" che riguarda la maggiore altezza dell'edificio e l'apertura di due nuove vedute verso la piazza medesima;
 - Preso atto che l'art. 31 - comma 9 - delle n.d.a. del PRGC 2003 stabilisce che per gli interventi da eseguire in zona A (Centro Storico) valgono le disposizioni del codice civile per quanto attiene alla distanza dai confini ed apertura di vedute;
 - Preso atto che nel progetto edilizio proposto dal sig. Bonelli Tomaso, la ricostruzione del fabbricato sul lato confinante verso la proprietà comunale (piazza pubblica) posta in via Einaudi, avverrebbe con una sopraelevazione del tetto in assenza della distanza dal confine prevista dall'art. 873 del Codice Civile (mt. 3,00) e con l'apertura di due vedute dirette in assenza della distanza prevista dall'art. 905 del Codice Civile (mt. 1,50);
 - Preso atto che il sig. Bonelli Tomaso, come sopra generalizzato, con istanza in data 24/03/2005, pervenuta in data 01/04/2005 registrata al prot. 2186, ha formalmente richiesto al Comune in qualità di Ente proprietario della piazza pubblica posta in via Einaudi (Fg. 9 mapp. 781), confinante con l'immobile di proprietà dello stesso sig. Bonelli Tomaso iscritto al NCT la FG. 9 mapp.le 97, il nulla osta alla ricostruzione su detto immobile del fabbricato oggetto del progetto edilizio in argomento con una lieve sopraelevazione del tetto e con l'apertura di due vedute dirette verso la piazza in deroga alle distanze previste dal Codice Civile;
 - Dato atto che l'art. 31 - comma 8 - delle n.d.a. del PRGC 2003 ammette, negli interventi edilizi, la deroga alle prescritte distanze dal confine ove il proprietario del fondo confinante (nella fattispecie in esame il Comune di Cervasca quale proprietario della piazza pubblica posta in via Einaudi) presti assenso registrato e trascritto nei registri della proprietà immobiliare, obbligandosi al necessario arretramento in caso di futura edificazione;
 - Constatato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'assenso richiesto stante la destinazione d'uso a piazza pubblica (area di fatto inedificabile) dell'area di proprietà comunale confinante con l'immobile di proprietà del sig. Bonelli Tomaso oggetto dell'intervento edilizio;
 - Preso atto che il rilascio di detto assenso comporta comunque la costituzione di una servitù permanente sull'area di proprietà comunale e che pertanto va determinata l'indennità spettante al proprietario del fondo servente, nella fattispecie il Comune, in proporzione al danno subito;

- Viste le n.d.a. del P.R.G.C. 2003 in itinere ed in salvaguardia;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto i pareri, in ordine alla proposta della deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da inserire nell'atto presente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267;
- A votazione palese per appello nominale;
- Su presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di accogliere l'istanza del sig. Bonelli Tomaso, generalizzato in premessa, del 24/03/2005, pervenuta in data 01/04/2005 registrata al prot. 2186, con la quale ha formalmente richiesto al Comune in qualità di Ente proprietario dell'area su cui insiste la piazza pubblica posta in via Einaudi (Fg. 9 mapp.le 781), confinante con l'immobile di proprietà dello stesso sig. Bonelli Tomaso iscritto al NCT la Fg. 9 mapp.le 97, il nulla osta alla ricostruzione su detto immobile del fabbricato oggetto del progetto edilizio di cui all'istanza di Permesso di Costruire presentata in data 09/03/2005 prot. gen. 1577, con una lieve sopraelevazione del tetto e con l'apertura di due vedute dirette verso la piazza in deroga alle distanze previste dal Codice Civile (artt. 873 - 905);
2. Di determinare in Euro 900,00 l'indennità che il sig. Bonelli Tomaso deve versare a favore del Comune di Cervasca, in qualità di Ente proprietario del fondo servente, a titolo di indennità di costituzione della servitù permanente descritta al precedente punto 1), dando comunque atto che il Comune concedendo detto nulla - osta si obbliga al necessario arretramento in caso di edificazione sull'area di proprietà comunale (Fg. 9 mapp.le 781);
3. Di disporre che la concessione dell'assenso anzidetto venga formalizzata, nella forma di comunicazione scritta a firma del Sindaco pro - tempore del Comune di Cervasca, da trasmettere al sig. Bonelli Tomaso;

* * * * *

Quindi:

- Visto l'art. 134 - comma 4 ° - del D.Lgs. 18/08/2000, N° 267;
- A votazione palese per appello nominale;
- Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA la deliberazione presente eseguibile direttamente.